

INDICE: *Introduzione. Le ragioni di questo libro*; PARTE PRIMA: La teoria e il metodo 1.1. Enzo CHELI, *Il governo del Primo Ministro*; 1.2. Tommaso Edoardo FROSINI, *Premierato e sistema parlamentare*; PARTE SECONDA: La prassi e gli sviluppi 2.1. Augusto BARBERA, *Tendenze nello scioglimento delle Assemblee parlamentari*; 2.2. Stefano CECCANTI, *Il premierato. Matrici ideali e traduzione nell'oggi*; 2.3. Giovanni PITRUZZELLA, *Le ragioni della riforma del sistema di governo e le "virtù" del premierato*; PARTE TERZA: L'esperienza locale e quella britannica 3.1. Carlo FUSARO, *Il "premierato regionale" nella forma di governo della I. cost. 1/1999*; 3.2. Alessandro TORRE, *Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione*; Note ai testi; Gli Autori.

**Si riporta l'Introduzione:**

1. Ho voluto curare la pubblicazione di un libro dedicato al Premierato non certo per l'attualità che il tema sta assumendo nel dibattito istituzionale italiano, anzi direi che questo aspetto rimane marginale - come il lettore potrà agevolmente notare; la pubblicazione, semmai, nasce dall'esigenza di contribuire allo studio della classificazione delle forme di governo, da un punto di vista costituzional-comparatistico, attraverso il riconoscimento di una delle forme più evolute del regime parlamentare negli attuali sistemi di democrazia liberale, che è quella del Premierato. Il quale, come prima e veloce definizione, si caratterizza per il fatto di mettere al centro del sistema di governo il Primo Ministro indicato (non eletto!) dal corpo elettorale, insieme alla maggioranza di cui egli è *leader*, e quindi investito dalla doppia fiducia, elettorale e parlamentare. Il ruolo del Primo Ministro si rafforza in quanto egli diviene titolare di propri e specifici poteri, tra i quali quello di nominare e revocare i propri ministri e quello di provocare lo scioglimento anticipato delle Camere, consentendo così allo stesso Primo Ministro di scegliere il momento per tornare di fronte ai propri elettori con l'obiettivo di "ricostituire o confortare una maggioranza". Certo, il Primo Ministro potrà essere sfiduciato, e quindi sostituito, ma solo quando lo vorrà la stessa maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni.

Vi è poi un altro motivo che mi ha indotto a farmi promotore di una raccolta di studi sul Premierato, ed è quello didattico. Il corso di quest'anno di diritto pubblico comparato, che tengo nella Facoltà giuridica sassarese, è dedicato in larga parte proprio al sistema del Premierato nei regimi parlamentari. Da qui l'esigenza di fornire agli studenti un utile strumento di studio e di approfondimento; anche perché non esistono opere espressamente dedicate al tema del Premierato, e pertanto questa si propone come prima.

2. Ho voluto titolare questo volume *Il Premierato nei governi parlamentari*, per due ordini di motivi. Il primo, vuole essere un omaggio ad un grande costituzionalista siciliano di fine Ottocento: Giorgio Arcoletto. Nel 1881 pubblicò *Il Gabinetto nei governi parlamentari*, che gli meritò il premio dell'Accademia Reale di Napoli per la migliore monografia di diritto pubblico, e che rappresenta una mirabile analisi, e non solo per allora, del Gabinetto come istituzione di *party government*, ispirato per larga parte all'esperienza costituzionale britannica. C'è un passo, che si può leggere pagina 57, e che merita di essere qui riportato per la sua acutezza ed attualità di pensiero: "Il compito più difficile delle Costituzioni moderne è quello di crearsi un Governo organico, stabile, che possa conciliare due termini soventi opposti, il rispetto della legge, l'influenza dei partiti. E poiché a noi non soccorrono tradizioni di Governo costituzionale come in Inghilterra, bisogna che la scienza colmi le lacune della storia".

Vi è poi un altro motivo per il quale ho voluto mettere titolo *Il Premierato nei governi parlamentari*: perché ritengo, e tutti i saggi qui pubblicati lo dimostrano ampiamente, che il Premierato attiene alla forma di governo parlamentare, ovvero nasce e si radica entro la stessa e ne rappresenta la forma più evoluta. Perché tiene in conto il ruolo del corpo elettorale, quale il solo, unico soggetto che compie l'atto di maggiore democrazia, e cioè il voto. Attraverso il quale deve eleggere i rappresentanti del legislativo ma deve altresì indicare i governanti dell'esecutivo. Pertanto, ragionando sui rapporti che si possono venire ad instaurare fra il corpo elettorale con il legislativo e con l'esecutivo, ovvero fra tutti e tre, si può cogliere il criterio distintivo tra le forme di governo a legittimazione diretta e quelle a legittimazione indiretta; salvo poi specificare gli elementi istituzionali che agiscono sull'una o sull'altra. In Europa, le forme di governo parlamentari si dividono fra quelle a legittimazione diretta e indiretta: la maggioranza dei Paesi della Comunità europea hanno governi orientati sul modello britannico, in cui il Primo Ministro è il leader di una maggioranza fedele che gli permette di godere della piena fiducia in Parlamento. Concentrando nelle sue mani l'esecutivo, cosa che gli deriva dalle regole istituzionali, ed il legislativo, cosa che gli deriva dalla sua maggioranza, il Primo Ministro è praticamente scelto dagli elettori stessi in occasione delle elezioni parlamentari. E' chiaro, però, che in quanto *leader* del partito di maggioranza questi lo potrà

cambiare, e così facendo cambierà anche il primo ministro.

3. Resta però al Primo Ministro la prerogativa dello scioglimento. In Gran Bretagna così è dal 1884, e poi confermato nel dibattito parlamentare del 1918, dedicato allo scioglimento anticipato e al ruolo del Primo Ministro nell'uso di questo potere. La conclusione di quel dibattito fu chiarissima: "*The responsibility of a dissolution rest with the Prime Minister*". E Ivor Jennings poté così scrivere: "*No dissolution since 1918 has been brought before the Cabinet, and all Prime Minister since Mr. Lloyd George have assumed a right to give advise*". I costituzional-comparatisti sanno bene che in Gran Bretagna funziona così.

La proposta avanzata in Italia di assegnare al Primo Ministro il potere di proporre al Capo dello Stato lo scioglimento anticipato della Camera si ispira, piaccia oppure no, al sistema britannico; anche perché prevede la possibilità che la maggioranza cambi il Primo Ministro (come è avvenuto di recente in Gran Bretagna con la sostituzione del *Prime Minister* Thatcher con Major). Certo, da noi occorre fare i conti con la codificazione costituzionale e non con le sole *conventions*. Sul punto non mi soffermo, e rimando alla lettura dei saggi di questo volume. La cui realizzazione è stata resa possibile dalla pronta ed entusiastica adesione degli autorevoli collaboratori, che hanno consentito la riproduzione dei loro scritti già apparsi in varie sedi. Giunga loro il mio sentito ringraziamento.

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali